



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17/04/2003

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI

Avviso pubblico per n. 1 borsa di studio per laureato per la realizzazione di programmi di Ricerca Corrente.

Art. 1

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione commissariale n. 133 del 4.4.2003, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione, in favore di giovani laureati, di una Borsa di Studio, da assegnare all'Unità Operativa Direzione Sanitaria, di durata annuale, di Euro 11.362,05, al lordo delle ritenute di legge, avente per scopo il tirocinio, l'aggiornamento, il perfezionamento nel settore dell'attività di ricerca dell'Istituto e l'esecuzione del programma di Ricerca Corrente:

Direzione Sanitaria Aziendale.

n. 1 Borsa di Studio per Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche ovvero Economia e Commercio. Progetto di ricerca: Sperimentazione ed applicazione di un modello organizzativo di integrazione ospedale-territorio mediante sistemi informativi di gestione dell'accesso da siti remoti, alle informazioni e ai servizi sanitari dell'Ospedale Oncologico di Bari.

durata: 1 anno

importo: Euro 11.362,05 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

Per l'ammissione alla pubblica selezione, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; Idoneità fisica all'impiego;

Diploma di Laurea Scienze Statistiche ed Economiche ovvero Economia e Commercio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

I candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione la borsa di studio alla quale intendono partecipare.

Art. 3

Le domande di ammissione alla pubblica selezione, redatte in carta semplice e senza autenticazione della firma, ai sensi dell'art. 3, punto 5 della L. n. 127/97, dovranno essere rivolte al Commissario

Straordinario dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico - Ospedale Oncologico - Via Amendola n. 209 - 70126 Bari, e dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e farà fede, come termine di presentazione, il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

I candidati, sotto la propria responsabilità, nella domanda, possibilmente dattiloscritta, devono tassativamente indicare:

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio e il codice fiscale;

il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);

il titolo di studio posseduto;

la borsa di studio alla quale intendono partecipare;

l'impegno a frequentare con regolarità l'Unità Operativa di destinazione per il periodo di durata della Borsa di Studio;

di non essere dipendente di Amministrazioni Statali o di altri Enti Pubblici;

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di selezione, con l'esatta indicazione del CAP e del numero telefonico.

A tal fine, il candidato dovrà, altresì, comunicare ogni successiva variazione del domicilio indicato nella domanda di ammissione. I candidati, inoltre, dovranno esprimere, nella stessa domanda di ammissione, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96. A corredo della domanda, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:

- Certificato di laurea in carta libera, con indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello finale; in caso di titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere indicato il decreto del Ministero della Sanità che lo ha riconosciuto equipollente ai sensi del D.lgs. 319/1944;

- Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;

- Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e sottoscritto.

Alla domanda devono essere, inoltre, uniti tutti quei documenti e titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, con particolare riferimento ad eventuali titoli specifici posseduti in grado di comprovare la professionalità nello specifico settore in cui si intenda concorrere e che possano supportare la valutazione della commissione.

Tutti i documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, ovvero in fotocopia unitamente ad un'autocertificazione attestante la conformità degli stessi all'originale, ai sensi dell'art. 4 L. 15/68 e art. 2 D.P.R. 403/98, o elencati (escluso le pubblicazioni) in una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 2 della L. 15/68 e art. 1 del D.P.R. 403/98. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le domande di partecipazione al concorso prive della sottoscrizione, le certificazioni rilasciate da autorità che per legge e/o regolamento non sono legittimate al loro rilascio, nonché le copie e fotocopie - eccettuate quelle di pubblicazioni edite a stampa - di originali prive dell'autocertificazione ai sensi di legge, sono da considerarsi nulle e, pertanto, non regolarizzabili.

Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio e di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Ha, altresì, l'obbligo di presentare al Direttore della "struttura", con periodicità semestrale, una relazione sulle attività svolte vistata dal responsabile.

Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività del borsista.

Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa, senza assegni. Sono, altresì incompatibili con contratti stipulati con questo Istituto o altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art.5

Le borse hanno durata di un anno. Ogni borsa può essere rinnovata fino ad una durata complessiva di due anni.

La stessa persona non può essere titolare di borse di studio per più di due anni complessivi.

Le relative competenze economiche, di cui all'art. 1 del presente bando, sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate.

Art. 6

La Commissione giudicatrice, composta a norma del successivo art. 7, provvederà alla valutazione dei titoli e del colloquio secondo quanto previsto dal vigente regolamento organico.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di documento legante di identificazione.

Il colloquio verterà su argomenti generali di ricerca nel settore oncologico, unitamente ad argomenti più specifici richiesti dal settore e/o progetto di riferimento, di cui al precedente art. 1.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.

Art. 7

La commissione per le borse di studio sarà composta nel seguente modo:

- Direttore Scientifico (o suo delegato) Presidente
 - Direttore della Struttura di destinazione Componente
 - Dirigente Responsabile dei progetti di ricerca di riferimento Componente
- (un terzo componente sarà indicato dalla Direzione Scientifica qualora il Responsabile della Struttura si identificasse con il Responsabile del progetto).

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto approva, con propria determinazione, gli atti della Commissione. Le relative risultanze sono pubblicate all'albo e sul sito web dell'Istituto.

Art. 8

La decorrenza delle borse è il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della commissione, salvo diversa successiva decorrenza richiesta dal Direttore dell'U.O. di destinazione, sulla base di motivate esigenze di programmi di ricerca o del borsista.

In caso di borse di durata annuale, se si verifica il recesso del borsista entro sei mesi dalla decorrenza della borsa, la borsa è conferita su proposta del responsabile e previo parere favorevole del Direttore Scientifico, al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria.

In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa, previo parere favorevole del Responsabile della ricerca.

Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute, la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

In caso di rinuncia alla titolarità della borsa, o decadenza della stessa, prima del suo completamento, la decadenza dall'assegno decorrerà dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui è stata effettuata la rinuncia.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non assolvono agli obblighi connessi o che diano luogo a rilievo per scarso profitto.

La decadenza, previa acquisizione di giustificazione del borsista, è dichiarata dal Commissario, su motivata proposta del Direttore Scientifico.

Il rinnovo delle borse, su richiesta degli interessati, è autorizzato dal Direttore Scientifico su proposta del Responsabile e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa di destinazione.

Art. 9

Le borse di studio sono assoggettate all'IRPEF e alla ritenuta IRAP, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'Istituto.

Art. 10

Nel corso di un anno, il borsista può fruire di un periodo di assenza, pari a gg. 26 retribuiti e gg. 26 non retribuiti, a qualunque titolo.

Art. 11

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere o modificare il presente avviso di selezione, qualora, a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti o pretese di sorta.

Il Direttore Amministrativo Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Panciera Dr. Enzo Colaiacomo

APPALTI
